

Da "sindacatoeimilitari" <sindacatoeimilitari@pec.sindacatoeimilitari.org>

A "MINISTERO DIFESA" <udc@postacert.difesa.it>, "MINISTERO MIT" <segreteria.ministro@pec.mit.gov.it>, "COMANDO GENERALE CAPITANERIE PORTO" <cgcp@pec.mit.gov.it>

Data lunedì 6 maggio 2019 - 20:03

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Richiesta di tutela per i minori fino a tre anni di età in condizione di monogenitorialità.



SINDACATO DEI MILITARI

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Danilo Toninelli (a mezzo PEC istituzionale)

Al Ministro della difesa, dott.ssa Elisabetta Trenta (a mezzo PEC istituzionale)

e, p.c.

Al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ammiraglio Giovanni Pettorino (a mezzo PEC istituzionale)

Oggetto: Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Richiesta di tutela per i minori fino ai tre anni di età in condizione di monogenitorialità.

Gentilissimi Ministri,

con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale, al fine di tutelare i diritti del personale militare iscritto, intende sottoporre alla Vostra attenzione l'irrisolta questione delle tutele che la norma in oggetto non offre ai minori fino ai tre anni di età quando, in condizione di monogenitorialità, l'unico genitore è un militare destinatario di un provvedimento di trasferimento d'autorità della sede di servizio, ovvero abbia chiesto inutilmente di essere trasferito presso una diversa sede.

Tale esigenza nasce dalla lettura di una disposizione (Circolare prot. n. 47927 del 9 aprile 2019, in allegato) che il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ha recentemente emanato con lo scopo di dare una propria interpretazione all'articolo 42 bis del decreto legislativo in parola, anche alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1821/2019. Con tale atto l'Amministrazione militare ha stabilito che detta norma verrà interpretata letteralmente quale "strumento attivabile ai fini del trasferimento temporaneo presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa con esclusione della permanenza nella sede presso cui il/la richiedente presta servizio all'atto della presentazione dell'istanza".

Ad avviso di questa O.S. l'Amministrazione militare non ha considerato che la citata sentenza del Consiglio di Stato fa riferimento al caso di un genitore unico, quindi non contemplato dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 che, invero, riguarda le situazioni in cui sono presenti "due" genitori.

Infatti, come affermato dai Giudici amministrativi, **"si tratta di un diverso diritto: in ordine al quale** – pur non dovendosi, con ogni plausibile evidenza, disconoscere l'ampia meritevolezza di tutela della monoparentalità (alla luce di una emergente concezione pluralistica e differenziata dell'istituto familiare, socialmente correlata all'incremento dell'instabilità coniugale; ai connessi fenomeni di "disgregazione", oltreché di "ricomposizione", delle convivenze; alla consolidata percezione di una divaricazione tra sessualità, procreazione e matrimonio; alla dequotazione, giuridica, culturale e assiologica, dello stigma per le differenze di genere; al complessivo ed apprezzabile trend emancipativo, sul piano non meno sociale che economico, del sesso femminile) e, per giunta, di un rafforzamento dei presidi economico-sociali a tutela della prole priva del duplice supporto genitoriale – **si richiede una positiva presa di posizione del legislatore che, allo stato, non è dato riscontrare e che non appare suscettibile di surrettizia creazione pretoria".**

A parere della scrivente O.S., a prescindere dal fatto che per il caso sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato, sarebbe stato auspicabile che l'ampia meritevolezza della tutela della monoparentalità affermata dai Giudici di seconda istanza fosse stata riconosciuta dall'amministrazione datoriale anziché negata, appare opportuno evidenziare che la menzionata Circolare non detta alcuna disposizione riguardo alle situazioni oggettivamente simili al caso concretamente esaminato dai Giudici amministrativi.

Tanto premesso, se per un verso è quindi innegabile il riconoscimento della tutela operata positivamente dall'articolo 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 nei confronti del figlio minore di tre anni quando sono presenti due genitori, è altrettanto vera la mancanza di una norma volta a tutelare, in ugual modo, il caso del minore con un solo genitore.

Pertanto la scrivente O.S. nell'augurarsi che la disposizione recata da detto articolo 42 bis non venga disattesa con l'applicazione della citata circolare, con la quale il Corpo pretende di attribuire alla decisione del Consiglio di Stato un significato da quest'ultimo mai affermato, auspica un immediato intervento delle SS.VV. affinché, al personale militare, genitore unico con figli minori fino ai tre anni di età che ne faccia espressa richiesta, venga riconosciuta la possibilità di restare nella sede di servizio, ovvero di poter essere trasferito nella sede ritenuta più idonea a garantire i diritti dei figli minori, eventualmente anche fino al compimento del dodicesimo anno di età.

Certo di un cortese e sollecito riscontro, porgo i più cordiali saluti.

Cerveteri, 6 maggio 2019

f.to Luca Marco Comellini (Segretario Generale)

Sindacato dei Militari - per la tutela dei diritti dei Cittadini in divisa
Via Passo di Palo, 27 - 00052 - Cerveteri (RM)
sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org
www.sindacatodeimilitari.org

Allegato(i)

011Art. 42-bis D. Lgs 26 marzo 2001 nr. 151 -Assegnazione temporanea della sede di servizio o in presenza di figli di età inferiore a tre anni.pdf (100 Kb)